



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 12/02/2016, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario, relatore
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;


VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;



VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2014/ INPR del 15 aprile 2014 recante *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013, redatta dall'organo di revisione del Comune di TORREBELVICINO (VI) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 207 del 13/01/2016, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;



VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 646 del 21/01/2016 (acquisita al prot. C.d.c. n. 515 del 21/01/2016);

CONSIDERATO che le predette deduzioni, tuttavia, non fanno venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione ad un contratto di finanza derivata, qualificato come "interest rate swap", stipulato nel 2005 e in scadenza nel 2025, e allo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7 sullo stock di debito con un valore del 148,52% (in riferimento alla soglia del 120%, prevista per i casi di risultato di gestione negativo);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 4/2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO necessario che il magistrato istruttore/relatore invii al Comune sopra indicato una specifica nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE



Che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le criticità riscontrate, affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive relativamente ad un contratto di finanza derivata, qualificato come "interest rate swap", stipulato nel 2005 e in scadenza nel 2025, e allo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7 sullo stock di debito con un valore del 148,52% (in riferimento alla soglia del 120%, prevista per i casi di risultato di gestione negativo).

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di TORREBELVICINO (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12/02/2016.


Il magistrato relatore

Dott. Giampiero Pizziconi



Il Presidente

Dott. Josef Hermann Rössler



Depositato in Segreteria il 15/03/2016

IL DIRETTORE DI SEGreteria

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)

